

# LAVORO SUBORDINATO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019, ISTRUZIONI PER L'USO

## Lavoro subordinato e dichiarazione dei redditi 2019, Come e dove dichiarare per gli italiani residenti e non-residenti fiscalmente in Francia, per il lavoro subordinato svolto in Francia durante il 2018

### **Premessa**

1-L'articolo 197 del CGI(Codice generale delle Imposte)riguarda i contribuenti che hanno in Francia il loro "foyer", ai sensi dell'articolo 4B e che sono tassati nel modo seguente:

FRAZIONE DELLE SOMME CALCOLATE SU BASE ANNUA SOGGETTE A IMPOSTA SUL REDDITO		
Redditi di fonte francese	frazione di reddito netto imponibile </= a 9.964 €	0%
	frazione di reddito netto imponibile da 9.964€ a 27.519€	14%
	frazione di reddito netto imponibile da 27.519€ a 73.779€	30%
	frazione di reddito netto imponibile da 73.779€ a 156.244€	41%
	frazione di reddito netto imponibile superiore a 156.244€	45%

Comprende quindi anche quegli italiani che avessero trasferito in Francia il loro "foyer"; fermo restando che, ai sensi dell'articolo 2 del T.U.I.R e del principio del "world wide taxation" potrebbero subire la concorrente fiscalità da parte italiana.

2-L'articolo 197A del CGI(Codice generale delle Imposte) stabilisce che, a partire dall'imposizione dei redditi del 2018, per i non residenti, il tasso minimo d'imposizione dei redditi di fonte francese è portato dal 20% al 30% per la frazione di reddito netto imponibile in Francia superiore al limite superiore della seconda tranche dello scaglione dell'imposta sui redditi, cioè 27.519 € nel 2018.

TASSO MINIMO D'IMPOSIZIONE DEI NON RESIDENTI NEL 2018		
Redditi di fonte francese	frazione di reddito netto imponibile </= a 27.519 €	20%

	frazione di reddito netto imponibile > a 27.519 €	30%
--	---	-----

Il contribuente conserva comunque la facoltà di domandare l'applicazione, ai suoi redditi di fonte francese, del tasso medio dell'imposta risultante dall'applicazione degli scaglioni progressivi all'insieme dei suoi redditi di fonte francese e estera, se è inferiore al tasso minimo.

3-L'articolo 182A del CGI(Codice generale delle Imposte) stabilisce che gli stipendi ,di fonte francese, pagati a delle persone che non sono fiscalmente domiciliate en Francia danno luogo all'applicazione di una ritenuta alla fonte. La ritenuta è calcolata sulle seguenti somme:

FRAZIONE DELLE SOMME CALCOLATE SU BASE ANNUA SOGGETTE A RITENUTA		
Redditi di fonte francese	frazione di reddito netto imponibile <=/= a 13.170 €	0%
	frazione di reddito netto imponibile da 13.170€ a 38.214€	12%
	Superiore a 38.214€	20%

La dichiarazione 2494, che l'impresa francese deve presentare per dichiarare le ritenute effettuate sugli stipendi versati a un non residente fiscalmente in Francia, a titolo di un'attività esercitata in Francia, stipula che:

« Sous réserve des stipulations des conventions fiscales, les traitements et salaires versés à un résident d'un autre Etat ou territoire au titre d'une activité exercée en France, sont soumis à une retenue à la source. Ce principe comporte des exceptions notamment pour les missions de courte durée ainsi que pour les rémunérations versées à certains travailleurs frontaliers, aux professeurs, aux chercheurs ou aux étudiants. »

Salvo quanto previsto dalle Convenzioni fiscali, gli stipendi versati a un non residente fiscalmente in Francia, a titolo di un'attività esercitata in Francia sono soggetti ad una ritenuta alla fonte. Questo principio comporta delle eccezioni, in particolare per le missioni di breve periodo e i frontalieri.

Quindi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della Convenzione tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica Francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, e che qui riassumo sinteticamente nella clausola dei 183 giorni, al non superamento di detto limite, nulla quaestio, le ritenute alla fonte non devono essere applicate.

Ma, invece, nel caso di superamento del detto limite, le suddette ritenute alla fonte, devono essere applicate? E se sì, quelle previste all'articolo 182° che si applicano per gli stipendi ,di fonte francese, pagati a delle persone che non sono fiscalmente domiciliate en Francia, o quelle che più genericamente colpiscono la generalità dei contribuenti che sono poi assoggettati agli scaglioni dell'articolo 197 e che trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019?

Alla prossima puntata...In cui tratterò anche il caso dei frontalieri.

Se avete delle domande, potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [m.michelini@michelinimauro.it](mailto:m.michelini@michelinimauro.it)